



## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 19-12-2019
- Divenuto esecutivo in data 29-12-2019

## INDICE

### TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Scopi del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Poteri del Sindaco
- Art. 4 Agenti Giurati e Società private
- Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria

### TITOLO II NORME PARTICOLARI

#### Capo I Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati

- Art. 6 Comunioni generali dei pascoli

#### Capo II Conduzioni e custodia degli animali al pascolo Furti campestri

- Art. 7 Divieto di pascolo
- Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 9 Pascolo abusivo
- Art. 10 Custodia degli animali pascolanti
- Art. 11 Pascolo notturno
- Art. 12 Transito del bestiame
- Art. 13 Ricetto ad armenti e greggi
  
- Art. 14 Soggiorno delle mandrie
- Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza e dell'ordine
- Art. 16 Osservanza delle Leggi

#### CAPO III Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

- Art. 17 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada
- Art. 18 Animali vaganti
  
- Art. 19 Cani vaganti
- Art. 20 Sciami
- Art. 21 Esercizio del diritto di passaggio

CAPO IV  
della spigolatura e atti consimili

Art. 22 Divieto di spigolatura

Art. 23 Furti Campestri

Art. 24 Modalità di raccolta prodotti del sottobosco

Art. 25 Frutti di piante sul confine

Art. 26 Cartelli indicativi per esche avvelenate

CAPO V  
Delle strade vicinali

Art. 27 Divieto di alterazione

Art. 28 Espurgo dei fossi

Art. 29 Potatura delle siepi

Art. 30 Aratura terreni adiacenti strade

Art. 31 Obblighi dei frontisti di strade

Art. 32 Trasporto del letame

Art. 33 Abbattimento di piante lungo le strade

Art. 34 Denuncia obbligatoria delle malattie e lotta contro i parassiti

Art. 35 Granoturco

CAPO VII  
Della distruzione degli animali, degli insetti ecc.... nocivi all'agricoltura

Art. 36 Animali insettivori

Art. 37 Seppellimento di animali morti

Art. 38 Denuncia e obbligo

CAPO VIII  
Pastorizia ed industria del latte

Art. 39 Commercio del latte

Art. 40 Vendita del latte

Art. 41 Malattia dell'animale

Art. 42 Autorizzazioni alla vendita del latte

CAPO IX  
Della prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco

Art. 44 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi

Art. 45 Spegnimento degli incendi

Art. 46 Articolo repressione degli incendi

Art. 47 Prescrizione per prevenire gli incendi

Art. 48 Costruzione depositi  
Art. 49 Fuochi artificiali e razzi

CAPO X  
CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

Art. 50 Igiene delle stalle  
Art. 51 Disciplina e limitazioni

Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi  
Art. 53 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante

CAPO XI  
CASE COLONICHE, GRONDAIE

Art. 54 Canali di gronda  
Art. 55 Igiene delle case coloniche

Art. 56 Concimaie  
Art. 57 Cani da guardia

CAPO XII  
TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

Art. 58 Divieti  
Art. 59 Tutela delle acque da inquinamento  
Art. 60 Divieti

Art. 61 Uso improprio delle acque  
Art. 62 Uso dei diserbanti

Art. 63 Prevenzione sanitaria per uso dei fitofarmaci

Art. 64 Classi presidi sanitari

Art. 65 Acquisto e uso dei presidi sanitari

Art. 66 Abbandono confezioni fitofarmaci

TITOLO III

Art. 67 Vigilanza  
Art. 68 Permessi ed autorizzazioni  
Art. 69 Sanzioni  
Art. 70 Abrogazione di norme  
Art. 71 Entrata in vigore

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Scopi del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

### **Art. 3 Poteri del Sindaco**

Al Sindaco, oltre ai poteri di tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito su strade comunali e vicinali ai sensi delle vigenti leggi in materia.

### **Art. 4 Agenti Giurati e Società private**

Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite e delle Associazioni ittico venatorie e naturalistiche devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

### **Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria**

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di procedura Penale. Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria. Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

**TITOLO II  
NORME PARTICOLARI**

**Capo I**

**Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati**

**Art. 6 Comunioni generali dei pascoli**

Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

**Capo II**

**Conduzioni e custodia degli animali al pascolo**

**Furti campestri**

**Art. 7 Divieto di pascolo**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta agli agenti. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

**Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli**

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

**Art. 9 Pascolo abusivo**

Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

**Art. 10 Custodia degli animali pascolanti**

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone. E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età.

### **Art. 11 Pascolo notturno**

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare le proprietà circostanti.

### **Art. 12 Transito del bestiame**

Coloro che, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

### **Art. 13 Ricetto ad armenti e greggi**

Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi.

### **Art. 14 Soggiorno delle mandrie**

I pastori, i caprai, o margari transumanti devono, entro 48 ore dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il personale che hanno alle loro dipendenze ed i terreni che hanno preso in godimento.

### **Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza e dell'ordine**

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 16 Osservanza delle Leggi**

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per godimento di natura di beni da adottare. Il pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà essere esclusivamente esercitato secondo le discipline ed i relativi elenchi approvati dalla Regione Piemonte.

### **CAPO III**

#### **Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche**

#### **Art. 17 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada**

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei riparti di cui all'art. 637 del Codice Penale. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, sono considerate percorsi fuori strada. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 18 Animali vaganti**

È vietato lasciare vagare nelle campagne altrui animali che arrechino danno alle semine, alle piantagioni ad ai prodotti.

#### **Art. 19 Cani vaganti**

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, il proprietario risponde degli eventuali danni

#### **Art. 20 Sciami**

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C. , gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati ad appoggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni, od abbia cessato di inseguirli nei 2 giorni recati ad ogni persona e cosa.

#### **Art. 21 Esercizio del diritto di passaggio**

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualsiasi altro cosa inerente ai fondi stessi.



## **CAPO IV della spigolatura e atti consimili**

### **Art. 22 Divieto di spigolatura**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

### **Art. 23 Furti campestri**

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

### **Art. 24 Modalità di raccolta prodotti del sottobosco**

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora . E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.

### **Art. 25 Frutti di piante sul confine**

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

### **Art. 26 Cartelli indicativi per esche avvelenate**

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo. Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

## **CAPO V Delle strade vicinali**

### **Art. 27 Divieto di alterazione**

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune se formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

### **Art. 28 Espurgo dei fossi**

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

### **Art. 29 Potatura delle siepi**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In casi di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la violazione accertata .

### **Art. 30 Aratura terreni adiacenti strade**

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi. Per l'aratura e la semina occorre rispettare le fasce di rispetto stabilite dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

### **Art. 31 Obblighi dei frontisti di strade**

E' proibito di deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scolii o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti, alle strade stesse.

E' vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso.

Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.

E' pure vietato trasportare a strascico sulle strade comunali legname di qualsiasi sorta e dimensioni che possa danneggiare il fondo stradale.

### **Art. 32 Trasporto e deposito del letame**

Il letame potrà essere trasportato purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. E' vietata qualunque operazione di carico e scarico di letame su strade pubbliche e private gravate da servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato stesso dei carri durante tale trasporto. "All'interno del centro abitato, è ammesso il deposito temporaneo di fertilizzante/concime per un periodo non superiore a tre giorni. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno del terreno. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso terreno per più di una stagione agraria e deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze: e 10 metri dalle sponde e dai corsi d'acqua naturali ed artificiali e 15 metri dalle abitazioni e dalle strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali.

Scaduti i tre giorni dall'accumulo, il letame deve essere incorporato al terreno, al fine di ridurre il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odore sgradevoli.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino dovrà essere effettuato con gli appositi mezzi a tenuta stagna onde evitare la fuoriuscita di odore e liquami lungo il tragitto. Lo spandimento dei liquami dovrà essere effettuato in conformità con la normativa vigente.

### **Art. 33 Abbattimento di piante lungo le strade**

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

### **Art. 34 Denuncia obbligatoria delle malattie e Lotta contro i parassiti animali e vegetali**

E' fatto obbligo ai proprietari o chi per essi di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonché tutte le altre malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti malefici all'agricoltura) all'Autorità comunale, perché questa possa eseguire le verifiche necessarie a prendere i provvedimenti del caso. Gli incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che non avessero ottemperato all'obbligo.

È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate, quantunque consentite dalle leggi in vigore a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali, di segnalare sufficientemente con cartelli recanti la scritta "terreno avvelenato" in modo ben visibile e per tutto il periodo di efficacia delle stesse sostanze ed esche.

### **Art. 35 Granoturco**

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della pralide del granoturco, i tutoli ed i materiali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 del mese di aprile.

## **CAPO VII**

### **Norme relative alla protezione e distruzione degli animali / insetti**

#### **Art. 36 Animali insettivori**

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso si rendessero molesti a qualunque coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli Organi competenti. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente, è vietata altresì la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

Per l'esercizio della caccia e della pesca si richiamano le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 37 Seppellimento di animali morti**

Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 38 Denuncia e obbligo**

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale e alla Azienda sanitaria locale competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria locale alla quale fu fatta denuncia, il proprietario ed il conduttore di animali infettivi o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi di acqua. I proprietari od i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalle Autorità competenti.

## **CAPO VIII**

### **Pastorizia ed industria del latte**

#### **Art. 39 Commercio del latte**

Sotto il nome di latte si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque anche i piccoli produttori che forniscano direttamente ai consumatori devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte. Devono essere usati recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio muniti di coperchio, lavabili a perfezione ed esclusivamente adibiti a contenere latte.

#### **Art. 40 Vendita latte**

Per la protezione e vendita del latte destinato al consumo diretto, devono essere osservate le Leggi vigenti in materia Sanitaria e di Commercio.

#### **Art. 41 Malattia dell'animale da latte**

Al verificarsi di casi di aborto epizootici all'interno della vaccheria, la vendita ed il confezionamento del latte prodotto deve essere sospeso sino alla verifica dello stato di salute di tutti i capi di bestiame da parte del Servizio di Igiene Pubblica. Analogamente si procederà in caso di brucellosi, tubercolosi o qualsiasi altra malattia riscontrata all'interno della stalla.

#### **Art. 42 Autorizzazioni alla vendita del latte**

La vendita del latte sfuso al consumo diretto è consentita ai produttori, i quali hanno ottenuto l'autorizzazione delle competenti autorità. E' fatto divieto ai produttori di acquistare e rivendere il latte non prodotto dalle loro vaccherie. Le vaccherie dovranno essere sottoposte costantemente ai controlli dell'Autorità Sanitaria Locale.

### **CAPO IX Della prevenzione e spegnimento degli incendi**

#### **Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco**

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe a distanza minore di 50 metri, salvo ulteriore prescrizione fissata dalla Regione Piemonte per particolari gravosità, dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile. A tale divieto sono tenuti anche coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi. La legge regionale n.16/1994, la legge quadro 352/2000 e la Legge Forestale sull'utilizzo dei boschi disciplinano, in maniera speciale, le prescrizioni relative al divieto di abbruciamento.

#### **Art. 44 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi**

Nei fabbricati rurali, devono costituirsi adatti muri tagliafuochi, opportunamente distribuiti e sporgenti almeno un metro oltre il tetto. L'ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, paglia, e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile, può essere fatto solo quando le stesse materie e prodotti siano materialmente secchi; quando non ancora lo siano dovranno essere sorvegliate, salvo i silos a vuoto. Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.

#### **Art. 45 Spegnimento degli incendi**

In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

#### **Art. 46 Articolo repressione degli incendi**

Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme avvisando il Corpo Forestale ai Vigili del Fuoco, alla locale Stazione Carabinieri e all'Autorità Locale di P.S. , in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi acchè i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione. Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia. Qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dall'Autorità. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

#### **Art. 47 Prescrizioni per prevenire gli incendi**

Con richiamo alle disposizioni di cui sopra per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- gli edifici e le case dove si accendono i fuochi dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;
- i proprietari o inquilini dovranno curare scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini;
- le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danno o incendio ai vicini;
- è proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono depositati legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta;
- le installazioni elettriche dovranno essere eseguite a norma di legge;
- non si possono accendere fuochi nei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

#### **Art. 48 Costruzione depositi**

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni vigenti in materia in vista di prevenzione incendi.

#### **Art. 49 Fuochi artificiali e razzi**

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali, sollevamento di aerostati fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. (Sindaco).

## **CAPO X CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME**

### **Art. 50 Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate e pulite, in buono stato di costruzione ed intonacate; inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle. Annualmente, si dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione delle stalle. Si richiamano le vigenti disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Igienico Edilizio.

### **Art. 51 Disciplina e limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

### **Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi**

Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi deve ottenere l'apposita autorizzazione degli organi regionali e comunali competenti.

### **Art. 53 Distanze per nuovi impianti di pioppi e piante**

Con richiamo agli artt. 892, 893 e 896 C.C. devono essere osservate per il piantamento le seguenti distanze:

#### **1. DAL CONFINE DI PROPRIETA':**

- mt. 10 per i pioppi  
( se la zona circostante è costantemente e stabilmente destinata a bosco ,  
la distanza è di mt. 3)
- mt. 3 per gli alberi di alto fusto
- mt. 3 per gli alberi da frutto di altezza superiore a mt. 2,50
- mt. 1,50 per gli alberi da frutto con altezza inferiore a mt. 2,50 o coltivati a spalliera
- per la vite la distanza è ridotta a mt. 0,50

#### **2. DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI:**

- mt. 3 per tutti gli alberi fatta salva la distanza di mt. 10 per la coltivazione dei pioppi da terreni seminativi.

### **3. DAI CORSI D'ACQUA:**

- a. mt. 3 per gli alberi d'alto fusto, pioppi compresi ( fatta salva la distanza di mt. 10 per la coltivazione di pioppi da terreni seminativi)
- per il ceduo è consentita la distanza di mt. 0,50 a condizione che venga tagliato ogni 3 anni o comunque quando l'Amministrazione Comunale lo richieda per interventi di pulizia dell'alveo

### **4. DAI FABBRICATI, CORTILI, GIARDINI. ORTI E FRUTTETI:**

- a. mt. 10 per i pioppi
- b. mt. 5 per gli alberi di alto fusto a carattere intensivo
- c. mt. 3 per le piante ornamentali o da frutto

Per le piante che nascono spontaneamente vanno rispettate le stesse distanze che si debbono osservare per le piantagioni in conformità alle normative degli alberi di alto o basso fusto già sopra menzionate.

Per i vivai di piante ad alto e basso fusto, fatte salve le distanze sopra citate dalle strade e dai fossi, vanno osservate le seguenti distanze dal confine:

- mt 3 per i vivai fino a 3 anni

Tutte le piante radicate a distanza non conforme al presente regolamento, dovranno essere abbattute non oltre il 15° anno di età.

L'eventuale ripiantumazione dovrà avvenire nel pieno rispetto del presente regolamento.

## **CAPO XI**

### **CASE COLONICHE, GRONDAIE**

#### **Art. 54 Canali di gronda**

Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade provinciali e comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

#### **Art. 55 Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile. Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.



#### **Art. 56 Concimaie**

Le concimaie vanno allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo da non dover costituire danno alle altrui proprietà, né provocare inquinamenti né ingombrare i passaggi di pubblica utilità. Le concimaie ed i depositi di letame devono essere sistemati in maniera da non arrecare danno o disturbo ai confinanti. Devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 (cinquanta) dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.

#### **Art. 57 Cani da guardia**

I cani da guardia degli edifici rurali devono essere custoditi secondo la vigente normativa sulla tenuta e tutela degli animali da affezione.

### **CAPO XII TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI**

#### **Art. 58 Divieti**

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali e sulle rive. Il Comune cura la pulizia delle rive:

- a. obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione o rimozione e al trasporto presso la pubblica discarica.
- b. Provvedere all'asportazione o rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a).

#### **Art. 59 Tutela delle acque da inquinamento**

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

#### **Art. 60 Divieti**

A norma dell'art. 632 c.p. nessuno può ostruire, alterare danneggiare o deviare, in qualsiasi modo i canali ed infrastrutture, i canali di scolo che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti .

È altresì proibito il deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

#### **Art. 61 Uso improprio delle acque**

E' fatto divieto di prelevare senza autorizzazione e fuori turno di irrigazione l'acqua dai canali consortili e relative diramazioni con qualsiasi mezzo (pompe - bocchetti di presa, ecc...).

#### **Art. 62 Uso dei diserbanti**

Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso eccessivo dei diserbanti di ogni genere. E' altresì vietato l'uso di antiparassitari con alto contenuto nocivo. In deroga a quanto precisato nei commi precedenti, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari. E' fatto, comunque, obbligo di avvertire i confinanti, del tipo e della durata dei prodotti usati, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le norme di leggi vigenti. Inoltre sono vietati i trattamenti insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed altri insetti utili.

#### **Art. 63 Prevenzione sanitaria per uso di fitofarmaci**

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinate (pronti all'impiego).

Pertanto:

- prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;
- prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- i gas tossici destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

#### **Art. 64 Classi presidi sanitari**

La legislazione in vigore prevede la suddivisione in categorie a seconda della tossicità del prodotto. L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le norme vigenti.

#### **Art. 65 Acquisto e uso dei presidi sanitari**

A richiesta degli Agenti di P.S. e Polizia Municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà, esibendo il proprio certificato, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettore Provinciale all'agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti. I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura ed è severamente vietato qualsiasi altro uso. Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti, capaci di evitare ustioni alla pelle, guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi. E' vietato fumare ed assumere cibi durante l'impiego dei fitofarmaci, onde evitare intossicazioni. E' da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irritante o di investire bestiame o altre colture che si trovino a poca distanza dalla zona di irrorazione.

#### **Art. 66 Abbandono confezioni fitofarmaci**

E' severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate vanno sciacquate, rese inutilizzabili ed innocue e smaltite secondo regolamento dei rifiuti.

### **TITOLO III**

#### **Art. 67 Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento, accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie. Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini, che dichiarino la loro identità, il Comune dispone mediante il personale di cui al 1° comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire l'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 84. Della segnalazione o denuncia, nonché dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene. Chiunque può prendere visione ed estrarne copia previo pagamento delle spese occorrenti.

#### **Art. 68 Permessi ed autorizzazioni**

Chiunque intenda ottenere permessi, licenze od autorizzazioni di cui al presente regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, redatta su carta da bollo e corredata dagli atti, caso per caso, prescritti o comunque necessari ad illustrare chiaramente l'oggetto della domanda. I permessi e le licenze hanno la durata massima di un anno dalla data del rilascio. Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, i permessi, le autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per il quale furono rilasciati. I permessi e le licenze, ove nulla osti, possono, alla scadenza della loro validità, essere rinnovati su domanda scritta dell'interessato.

#### **Art. 69 Sanzioni**

Per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50.00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981.

Per le violazioni di cui ai seguenti articoli - Artt. 7 – 12 – 27 – 29 – 30 – 47 – 53 - 58 - è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 150.00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981.,ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

#### **Art. 70 Abrogazione di norme**

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

**Art. 71 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio del Comune.